



ESTRATTO COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA ART. 26 COMMI QUATTRO E CINQUE.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 21,00, nella sala consiglio comunale Via Foscolo n. 4 convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

MOLINO VALTER	ALIBERTI LUCIANO
OSELLA DOMENICO	PORCU MASSIMO
BATTAGLIA DOMENICO	DI BENEDETTO GRAZIANO
ZUCCA PALMIRO	SCHIFANO PASQUALINO
TUBIELLO FRANCESCO	ROLLE' MICHELE
MELINO FIORENZO	LODDO ANDREA
PELLEGRINI GIOVANNA	ADAMO GIOVANNI
AGOSTINI GRAZIANA	DEMICHELIS MARCO
ANGELINO ANNA MARIA	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i signori:

PORCU, SCHIFANO, LODDO, DEMICHELIS (Giustificati)

Assume la Presidenza il Sig. MOLINO VALTER - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ravinale Dott.ssa Caterina

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 5 del 15.01.2013 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA ART.
26 COMMI QUATTRO E CINQUE.** allegata all'originale della presente

Premesso

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 28/29.04./2010 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale a decorrere dal 01/01/2013 la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni;

Rilevato che il termine di cui sopra è prorogato al 30.6.2013 ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge 7/12/2012 N. 213

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale pertanto i comuni, in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997, ovvero utilizzando le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili,

Considerato che si ritiene necessario, sulla base di quanto premesso e delle analisi condotte da Pegaso 03 s.r.l. Unipersonale per conto di Covar 14 sulle prospettive di gestione della riscossione coattiva e di cui alla Delibera del C.d.a. di codesto Ente n. 74 del 14 dicembre 2011, individuare e formalizzare le modalità di riscossione coattiva con cui, a far data dall'01/01/2013 Covar 14 riscuoterà la Tia

Verificato che è intenzione di questo Ente far gestire direttamente da Covar 14 anche la fase di riscossione coattiva della Tia mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10

aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;

Verificato altresì che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva in quanto sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973 E con la medesima si evitano costi e tempi di affidamento della gestione ad un soggetto privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97

Considerato altresì il disposto dell' art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 64 del 26 aprile 2012 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e che tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO OPPORTUNO

1) modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *“Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”*

Art. 26, comma 4 bis: *“L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco”.*

Art. 26, comma 4 ter: *“In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

- a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*
- b) la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*
- c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*
- d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)”*

Art. 26 comma 4 quater: “Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell’articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”.

Art. 26, comma 5: Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 26 comma 5 bis: La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”.

2) approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;

3) dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

Vista la Delibera del C.d.a. del Covar 14 n. 74 del 14 dicembre 2011

Sentita la relazione dell'Assessore Osella.

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto e del Revisore dei Conti.

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 13
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 13
VOTI FAVOREVOLI	N. 13
VOTI CONTRARI	N. -
ASTENUTI	N. -

DELIBERA

1) di modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: “Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale

prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”

Art. 26, comma 4 bis: “L’ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell’art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all’interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all’esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco”.

Art. 26, comma 4 ter: “In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:

- a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all’art. 30 del D.P.R. 602/1973;
- b) la produzione dell’atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);
- c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell’art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);
- d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)”

Art. 26 comma 4 quater: “Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell’articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”

Art. 26, comma 5: Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

Art. 26 comma 5 bis: La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all’importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”.

- 2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

Successivamente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 13
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 13
VOTI FAVOREVOLI	N. 13
VOTI CONTRARI	N. -
ASTENUTI	N. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

f.to MOLINO VALTER

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO RAVINALE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 30.01.2013
Candiolo, 30.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RAVINALE CATERINA

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, li 30.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il

23.01.2013

X avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

CANDIOLO ,li 30.1.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA